

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

19 MAGGIO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>I rifiuti da manutenzione</i>	3
<i>Rapporto Comuni Rinnovabili 2015</i>	3
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	4
<i>Finanza Locale</i>	4
CONTRATTI	5
<i>Rischio chimico</i>	5
<i>Subappalto</i>	6
<i>La ragionevole durata del processo nel perdurare della crisi</i>	7
<i>Referendum abrogativo</i>	7
INDUSTRIA E COMMERCIO	8
<i>L' ENEA pone online l'Atlante dell'innovazione tecnologica</i>	8
PRIVACY	8
<i>Privacy e lavoro – vademecum 2015</i>	8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
<i>Le principali disposizioni del disegno di legge di riforma della P.A.</i>	9
<i>Il conto e la relazione annuale del personale</i>	9
SANITA'	10
<i>Cartelle cliniche elettroniche</i>	10
<i>Responsabilità del medico</i>	10
REGIONI	11
<i>L.R. PUGLIA 10.4.2015 N. 18 "Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante"</i>	11

AMBIENTE

I rifiuti da manutenzione

Nell'articolo intitolato "I rifiuti da manutenzione nel D. Lgs. n. 152/2006 tra giurisprudenza e prassi applicative", a cura di Luca Prati, avvocato in Milano, pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo" n. 5 del 2015, a pag. 285, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, la gestione dei rifiuti da manutenzione costituisce uno dei problemi molto delicati all'interno della normativa che disciplina il deposito ed il trasporto dei rifiuti. Per questo tipo di rifiuti il sopracitato D. Lgs. prevede particolari agevolazioni, volte a semplificarne la gestione nell'ambito applicativo, la cui portata non è stata comunque chiarita e, anzi, ha dato adito a differenti interpretazioni.

Tali tipi di rifiuti sono regolamentati dal sopracitato D. Lgs. che, in base, alla loro provenienza sono così classificati: - l'art. 230 del D. Lgs. n. 152/2006 considera solo l'attività di manutenzione delle infrastrutture a rete, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura o da terzi da esso incaricati; - l'art. 266, comma 4, prevede che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il legislatore ha quindi previsto all'interno delle attività manutentive, due diverse tipologie di attività e cioè le attività di manutenzione generiche e attività di manutenzione delle infrastrutture a rete e

degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico.

Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: i rifiuti di manutenzione delle infrastrutture a rete; le attività di manutenzione generiche di cui all'art. 266, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006; il luogo di produzione del rifiuto e le tesi permissiva, intermedia e rigoristica.

In merito al luogo di produzione la Cassazione ha affermato come la movimentazione esente dalle norme sui rifiuti debba avvenire "all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti", e non quando vi sia invece stato "trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti". Quindi fino a quando non intervenga al riguardo un diverso orientamento giurisprudenziale, sembra doversi necessariamente concludere che i rifiuti prodotti da attività di manutenzione devono essere sempre trasportati con formulario e, nel caso di rifiuti pericolosi, anche con la Scheda Movimentazione SISTRI, nel percorso tra la sede dell'intervento di manutenzione e la sede legale del manutentore.

Per altro il trasporto deve avvenire ad opera di trasportatore autorizzato ovvero con mezzi propri del manutentore iscritti all'Albo Gestori, nella sezione speciale del trasporto in conto proprio (art. 212, comma 8) accompagnati da formulario.

Rapporto Comuni Rinnovabili 2015

In data 13 maggio 2015 è stato presentato a Roma il Rapporto relativo ai Comuni Rinnovabili 2015 di Legambiente, giunto alla sua decima edizione, redatto con la partecipazione del Gruppo Asja e in collaborazione con il GSE, che persegue lo scopo di analizzare la mappatura delle fonti rinnovabili in Italia e la loro costante crescita sul territorio. Ne deriva che, in dieci anni, i

consumi energetici siano scesi del 2,3%, quando nel decennio precedente erano aumentati del 28,7%. La produzione termoelettrica dal 2005 ad oggi è scesa del 34,2% e si stanno chiudendo centrali per quasi 6mila MW. In parallelo, si è verificato lo straordinario boom delle fonti rinnovabili, il cui contributo rispetto ai consumi elettrici in 10 anni è passato dal 15,4 al 38,2%. L'Italia

oggi è il primo Paese al mondo per l'incidenza del solare rispetto ai consumi elettrici.

Attualmente si assiste ad una seconda rivoluzione delle fonti rinnovabili con caratteri sostanzialmente diversi da quelli a cui avevamo assistito a partire dall'Ottocento. La nuova generazione energetica rinnovabile è fatta di oltre 800mila impianti tra elettrici e

termici diffusi da Nord a Sud, dalle aree interne ai grandi centri e con un interessante e articolato mix di produzione da fonti differenti.

Il testo del Rapporto è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/images/comuni_rinnovabili_2015.pdf

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Finanza Locale

Nel commento intitolato "La ricognizione dei debiti fuori bilancio nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", a cura di Francesco Strocchia, consulente della pubblica amministrazione, pubblicato sulla rivista "Azienditalia – Finanza e tributi" n. 4 del 2015, a pag. 306, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 114/PAR si è pronunciata, su richiesta di un Comune, sulla ricognizione dei debiti fuori bilancio nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale procedura rappresenta un'alternativa al dissesto, di cui all'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla quale possono ricorrere gli Enti Locali per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio suscettibili di determinare il dissesto medesimo, allorché le misure di riequilibrio previste dai precedenti artt. 193 e 194 non siano sufficienti a ripristinare l'equilibrio della gestione. Spetta al Consiglio dell'Ente deliberarla, predisponendo, nei sessanta giorni successivi alla deliberazione, il piano finanziario relativo, della durata massima di dieci anni, corredato del parere dell'organo di revisione. Siffatto piano deve contenere le misure correttive necessarie per risanare la

gestione ed assicurare il rispetto del Patto di stabilità, nonché la quantificazione del disavanzo e dei debiti fuori bilancio, così da ripristinare un equilibrio strutturale nel quale le entrate di competenza possano, a regime, finanziare le correlative spese.

Le ricognizioni dei debiti fuori bilancio, che avvengono tramite le procedure indicate nell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sono da considerarsi essenziali ai fini del mantenimento degli equilibri di gestione degli Enti Locali e quindi devono essere realizzati in modo tempestivo.

Nel testo, in particolare, l'autore affronta i seguenti aspetti: le generalità sulla procedura; la ricognizione dei debiti fuori bilancio e le connesse problematiche interpretative; le disposizioni normative e le tipologie relative; i provvedimenti per la relativa copertura e le modalità utilizzabili nella procedura di riequilibrio.

In merito la risposta della Magistratura contabile è stata comunque univoca: anche in presenza di una deliberazione di adesione a tale procedura, e nelle more della redazione del relativo piano, essa non può essere posposta al di là della fine dell'esercizio in corso e l'ente è comunque tenuto ad assolvere agli adempimenti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, secondo il disposto dell'art. 194, comma 1.

CONTRATTI

Rischio chimico

Nell'approfondimento intitolato "La sicurezza agli operatori è imprescindibile nelle strategie di gara per l'acquisizione dei prodotti", a cura di Antonio Oddo, avvocato, pubblicato sulla rivista "Igiene & Sicurezza del Lavoro" n. 4 del 2015, a pag. 169, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, la recente sentenza del Tar del Lazio n. 12516 del 2014, ha stabilito importanti principi di diritto che devono essere perseguiti da tutti gli addetti ai lavori verso modi corretti di operare e conformi al dettato legislativo nell'interesse primario della salute e sicurezza degli operatori sanitari. In particolare, la medesima si è espressa sui criteri che devono indirizzare la strategia di gara ed i relativi atti e, nel caso di specie, per l'acquisizione in gara di prodotti che avrebbero potuto creare gravi rischi per la salute e la sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro qualora non fossero stati adottati provvedimenti volti alla tutela. Quest'ultima deve essere garantita, da tutte le figure proposte alla protezione e prevenzione, dal datore di lavoro ai preposti, senza escluderne i medici competenti e i RSPP. I principi affermati dalla sopracitata sentenza, si prestano anche a tutelare i pazienti quali naturali destinatari dei servizi erogati dalle Aziende sanitarie. Il pregio della sentenza consiste nell'aver riconosciuto come notevoli e imprescindibili ai fini decisori: le ragioni di pubblico interesse che avevano determinato la Stazione Appaltante a revocare in autotutela una gara senza procedere allo scorrimento della graduatoria per il basilare motivo secondo il quale per uno dei lotti in gara la stessa Stazione Appaltante non aveva tenuto in dovuta considerazione, in sede di stesura del capitolato tecnico, l'aspetto relativo alla sicurezza degli operatori. Sul punto sono insorte diverse carenze che hanno viziato gli atti di gara sotto molteplici profili concernenti l'assenza di "clausole specifiche". Queste carenze, secondo l'amministrazione, che si sono riscontrate nella descrizione del lotto e ancora meglio nell'aggiudicazione del lotto,

sono state ritenute nel contempo così gravi da non permettere di valutare i differenti prodotti offerti sulla base di elementi sostanziali che non siano riconducibili al prezzo più basso offerto in gara.

Per le amministrazioni pubbliche che indicano gare per l'acquisto di prodotti - quali gli agenti chimici - che sono destinati alle Aziende sanitarie nei luoghi di lavoro, i principi di diritto a cui guardare si possono così sintetizzare: - l'interesse pubblico alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro costituisce un aspetto sostanziale ed imprescindibile per la valutazione dei diversi prodotti offerti in gara; - gli elementi sostanziali da valutare ai fini di gara non possono essere riconducibili al solo prezzo più basso offerto in gara in quanto la strategia di gara è correttamente esercitata soltanto quando consente di garantire l'aggiudicazione al prodotto complessivamente più vantaggioso; - la *lex specialis* della gara, non può limitarsi a previsioni generali per quanto concerne la sicurezza sul lavoro in quanto la strategia di gara non si può ritenere congrua se gli atti della procedura non contemplano una doverosa valutazione dei prodotti offerti anche con riguardo alla salvaguardia degli utilizzatori nei luoghi di lavoro.

In definitiva la "strategia di gara" è esattamente esercitata se sono considerate ai fini della salute e della sicurezza degli operatori le modalità di utilizzo non soltanto di un singolo elemento della fornitura, ma anche gli altri elementi che, in concreto sono necessari, per l'uso previsto nella struttura sanitaria ed in collegamento con le apparecchiature e gli impianti ivi presenti.

Conseguentemente si considera non correttamente esercitata la "strategia di gara" e risultano essere carenti e lacunosi i relativi atti che non contengono clausole idonee a individuare e a descrivere i profili di sicurezza minimi dei meccanismi di somministrazione di un farmaco.

Subappalto

Nella nota di commento intitolata "Subappalto necessario ed omessa indicazione del subappaltatore: esclusione o soccorso istruttorio", a cura di Ottavio Carparelli, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 5/2014), si evidenzia che, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, con la sentenza del 29 aprile 2015, n. 1040, si è pronunciato in ordine alla questione delle determinazioni che la stazione appaltante deve assumere nel caso in cui una ditta partecipante ad una gara di appalto di lavori, nonostante che abbia dichiarato di voler subappaltare per intero i lavori relativi ad una determinata categoria (nel caso di specie considerato si trattava della categoria OS11) non abbia fornito, con l'offerta, il nominativo del subappaltatore.

Il TAR di Palermo, con la sentenza sopracitata, ha chiarito che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, nella L. 18 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l'art. 39, gli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che riguardano i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione. Pertanto nel rispetto della legge sopracitata, è stato inserito nell'art. 38, il nuovo comma 2-bis e nell'art. 46, il comma 1-ter. Secondo i Giudici di Palermo, con gli articoli sopracitati è stata stabilita l'obbligatorietà per ogni ipotesi di dichiarazione o elemento essenziale, incompleto o mancante, dell'avvio di un procedimento di regolarizzazione ed integrazione, con un'istruttoria tempestiva, finalizzata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta, autorizzando la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, dell'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, dalla stazione appaltante. Nel caso in cui vi sia una dichiarazione o un elemento

essenziale incompleto, tale situazione problematica va ricondotta alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006. In riferimento, è stato comunque osservato che una ditta che ha già chiaramente manifestato la volontà di ricorrere al subappalto e, quindi di avvalersi di un altro operatore economico al fine di supplire al proprio deficit di qualificazione, ha già effettuato una dichiarazione, che deve essere ritenuta non già mancante, ma solo incompleta, tenendo presente che il subappaltatore non è assimilabile al concorrente, poiché non è colui che presenta l'offerta e non è neppure legato alla P.A. da un rapporto negoziale. E ciò a maggior ragione ove si consideri che, nel caso affrontato dal TAR Sicilia-Palermo, la legge di gara e il modello di dichiarazione messo a disposizione dei concorrenti non prescrivevano lo specifico obbligo, a pena di esclusione, di indicazione del nominativo del subappaltatore fin dalla fase di presentazione della domanda di partecipazione.

La sentenza del TAR Sicilia in commento, dunque, è uno dei primi provvedimenti giurisdizionali che effettua un valido raccordo tra le nuove norme in tema di tassatività delle clausole di esclusione, come disciplinate dall'art. 46 del Codice dei contratti pubblici, come modificate recentemente a seguito dell'entrata in vigore del c.d. soccorso istruttorio a pagamento, ex combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163 del 2006, come modificati dall'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014. A seguito della entrata in vigore del combinato disposto suddetto, il soccorso istruttorio a pagamento costituisce, in sostanza, la regola da osservare nelle pubbliche gare; regola da rispettare necessariamente in ogni caso di omissione ed irregolarità di dichiarazioni ed elementi essenziali sanabili; quindi l'esclusione dalla procedura di evidenza pubblica costituisce l'eccezione, che può essere disposta esclusivamente nei casi di omissioni essenziali e non sanabili.

La ragionevole durata del processo nel perdurare della crisi

Nel commento intitolato "La legge Pinto nuovamente all'esame della Corte costituzionale: l'effettività del diritto alla ragionevole durata del processo nella crisi economica", a cura di Anna Maria Nico, pubblicato da Consultaonline (sito web della Corte costituzionale - 5/05/2015), si evidenzia che la criticità che investe la lunga durata dei processi in Italia permane tuttora irrisolta sebbene siano intervenuti in tema diversi interventi legislativi e giurisprudenziali volti a fornire almeno una parziale soluzione. Si rammenta in proposito che, dopo le prime condanne della Corte di Strasburgo, sono seguite nell'ordine, la revisione dell'art. 111 della Costituzione, con la previsione espressa della garanzia costituzionale della durata ragionevole del processo, il rimedio indennitario, introdotto dalla Legge Pinto, le successive modifiche ed integrazioni quasi tutte tese a frenare i ricorsi interni attraverso l'aggravio delle attività processuali, per pervenire fino a quella, introdotta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134), che ha stabilito la fissazione di un tempo limite del processo, oltre il quale il medesimo diventa irragionevole. Ultimo atto della Legge Pinto è

stato quello di conservare (od abrogare) la formula contenuta nell'art. 3, comma 7, della stessa legge. Si tratta di una disposizione che non solo appare convenzionalmente e costituzionalmente illegittima, ma anche in contrasto con i principi di diritto interno. Di fronte allo scenario che si è venuto a creare tre sono le prospettive di osservazione: la prima concerne i riflessi sull'integrazione europea dei diritti fondamentali a seguito del loro riconoscimento giuridico formale anche in ambito eurounitario; la seconda, invece, va riferita alla concreta tutela dei diritti nella giurisprudenza europea e interna; la terza, riguarda l'effettività dei diritti, cioè come e quanto i diritti, possano o recedere o affievolirsi o essere condizionati anche *sine die*, dinnanzi alle esigenze della crisi economica dello Stato.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: l'integrazione europea e la certezza del diritto quale criterio per la tutela più intensa; l'effettività del diritto alla ragionevole durata nel vigente ordinamento; il diritto alla ragionevole durata del processo tra (in)effettività e limite delle risorse finanziarie disponibili.

Referendum abrogativo

Nella nota di commento intitolata "La reviviscenza e i limiti finalistici del referendum abrogativo", a cura di Massimiliano Mezzanotte, pubblicata da Consultaonline (Sito web della Corte Costituzionale - 04/05/2015) si rileva che, la decisione n. 5 del 2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i tre referendum che investivano con differente intensità, l'art. 1, comma 1, del D. Lgs.155 del 2012, intitolato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari". Le tre richieste concernevano aspetti leggermente diversi: la prima tendeva all'abrogazione della normativa che disponeva la soppressione di trenta Tribunali ordinari, delle corrispondenti Procure della Repubblica e di duecentoventi sezioni distaccate di Tribunali; con la seconda, invece, si chiedeva

l'eliminazione delle stesse norme, con la particolarità che restavano escluse le duecentoventi sezioni distaccate dei Tribunali; la terza aveva lo stesso oggetto della seconda, ma differenza della medesima, interessava le modifiche apportate alla tabella riguardante la geografia giudiziaria. Concretamente tali richieste avevano attinenza con un tema particolarmente caldo, quello della soppressione dei Tribunali e delle Procure; la situazione sembrava delicata soprattutto per alcuni territori, tant'è che i promotori erano proprio le stesse Regioni, che risentivano maggiormente di questi tagli. Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: l'oggetto referendario; l'interpretazione finalistica e in

quale sede giudicare i limiti posti in essere dal referendum.

A parere dell'autore, lo strumento referendario appare datato e la forma di controllo non più idonea a verificare tutti i casi in cui la richiesta di referendum travalichi i limiti imposti dalla Costituzione o comunque da essa desumibili. A tal proposito emerge la necessità di modificare detto strumento referendario, soprattutto allorquando vengono prese scelte impopolari e sulle quali si dovrebbe permettere al popolo di esprimersi. Secondo l'autore quindi si potrebbe pensare di introdurre un istituto che

si ponga sulle orme del modello previsto in Francia in cui il Presidente possa sottoporre a referendum popolare un progetto di legge, previa richiesta del Parlamento e del Governo. Si tratta di un modello condiviso che si innesta nel procedimento di formazione dell'atto normativo e che permette al popolo di partecipare all'iter procedurale di formazione delle leggi, ma soprattutto, nel caso specifico della soppressione delle sedi dei tribunali, permetterebbe la partecipazione attiva dei cittadini su un argomento di così grande portata per la loro vita.

INDUSTRIA E COMMERCIO

L' ENEA pone online l'Atlante dell'innovazione tecnologica

L'Enea pone online L'Atlante dell'innovazione tecnologica, oltre 500 tra servizi avanzati, soluzioni tecnologiche e prodotti che l'Agenzia rende disponibili per imprese, pubblica amministrazione e cittadini in una ventina di settori che vanno dall'energia all'agroalimentare, dalle fonti rinnovabili ai servizi per l'efficienza energetica, dalle biomasse alla tracciabilità, dalla sensoristica ai laser, dai nuovi materiali alle tecnologie per recuperare i materiali di valore da computer. Inoltre sul sito sarà possibile anche consultare direttamente i progetti che l'ENEA sta sviluppando per eventuali partnership di ricerca, con la possibilità di usufruire del credito d'imposta del 50% introdotto dalla Legge di stabilità.

Con la fruizione di detto sistema sarà possibile incrociare l'offerta tecnologica con la domanda di innovazione delle imprese, sul

modello delle migliori *best practice* internazionali (MIT). Lo scopo prioritario dell'Enea consiste nel favorire l'accesso delle PMI, delle loro associazioni e di tutti i potenziali *stakeholder* ai servizi e prodotti avanzati frutto della ricerca, rafforzando l'attività di trasferimento tecnologico, la diffusione dell'innovazione e la competitività. L'Atlante verrà inoltre completato con tutte le restanti proposte, mentre alla fine dell'anno saranno online anche le banche dati dei curricula dei ricercatori dell'Agenzia e delle strumentazioni disponibili nei laboratori di ricerca dell'ENEA.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.enea.it/it/Stampa/news/industria-l2019enea-mette-online-latlante-dellinnovazione-tecnologica>

PRIVACY

Privacy e lavoro – vademecum 2015

Si informa che in data 24 aprile 2015, il Garante per la protezione dei dati personali, ha pubblicato un Vademecum con le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati. Nel Vademecum ricorda che il datore

di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro; che i dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o

divulgazioni illecite; che le informazioni personali trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (i dati di residenza e i recapiti telefonici). Detta pubblicazione fissa criteri soprattutto per quanto concerne i dati sensibili dei lavoratori quali: - il cartellino identificativo; - la bacheca aziendale; - la pubblicazione del curriculum; - la pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne; la gestione dei dati

sanitari e di quelli biometrici; l'uso di internet e della posta aziendale, i controlli svolti per motivi organizzativi e di sicurezza; - i controlli a distanza ovvero la videosorveglianza e la geolocalizzazione.

Il testo del Vademecum è reperibile al seguente indirizzo:

<http://194.242.234.211/documents/10160/3844886/Privacy+e+lavoro+-+vademecum+2015.pdf>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le principali disposizioni del disegno di legge di riforma della P.A.

Nell'articolo intitolato "Le principali disposizioni del disegno di legge di riforma della P.A.", a cura di Arturo Bianco, si sottolinea che, dall'attuazione del disegno di legge intitolato "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", scaturiranno conseguenze molto importanti per l'attività della P.A., soprattutto in tema di semplificazione, per la dirigenza, per il personale e per l'organizzazione complessiva delle amministrazioni statali. Detta proposta è stata approvata in prima lettura dal Senato (AS 1577) alla fine dello scorso mese di aprile ed è stata trasmessa alla Camera dei deputati lo scorso 4 maggio (AC 3098). Si presume

che possa essere licenziata dalla Camera prima dell'estate e tornare al Senato per una terza e rapida lettura; quindi il testo dovrebbe uscire nei primi mesi dell'autunno e gli effetti si potranno pertanto già avvertire alla fine dell'anno.

Tale provvedimento consta di quattro capi: semplificazioni amministrative; organizzazione, personale e deleghe per la semplificazione normativa ed è composto da 18 articoli.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5073>

Il conto e la relazione annuale del personale

Nell'articolo intitolato "Il conto e la relazione annuale del personale", a cura di Arturo Bianco, si rileva che entro il primo giugno tutte le amministrazioni pubbliche devono inviare in modo telematico alla Ragioneria Generale dello Stato il conto annuale del personale del 2014; mentre, invece, entro il 20 maggio devono inviare, sempre con modalità telematica alla Ragioneria Generale dello Stato, la relazione al conto annuale del personale. Le istruzioni operative per la compilazione e l'invio del conto annuale sono contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 17 "Il conto annuale 2014 – rilevazione prevista dal Titolo V del D.

Lgs. n. 165/2001". Le istruzioni sulla relazione al conto annuale sono contenute nella circolare della stessa Ragioneria Generale dello Stato n. 14 "Rilevazioni previste dal Titolo V del D. Lgs. 165/2001. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto annuale (anno 2014) e Monitoraggio anno 2015".

Entrambi i documenti sono di grande importanza ed interessano il complesso delle pubbliche amministrazioni. I comuni interessati sono 598.

Nel testo, l'autore pone attenzione ai due documenti, descrivendone, in modo

particolare, le caratteristiche basilari e le novità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5072>

SANITA'

Cartelle cliniche elettroniche

Nell'articolo intitolato "Cartelle cliniche elettroniche: il quadro europeo", a cura della dott.ssa Maria Giulia Cecchini, si rileva che il rapido sviluppo della tecnologia in campo sanitario ha cambiato in modo radicale la pratica della medicina ed i suoi futuri sviluppi. Entro il 2020 la comunicazione elettronica in campo sanitario ed il rapido scambio di dati clinici porteranno ulteriori innovazioni nella pratica medica quotidiana. L'ultima novità intervenuta concerne l'utilizzo delle tecnologie informatiche e prende il nome di eHealth (sanità elettronica). Il termine include qualsiasi tipo di scambio, effettuato con l'ausilio di tecnologie elettroniche ed informatiche, di dati relativi alla salute, raccolti ed analizzati per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza sanitaria.

La Commissione Europea definisce eHealth come: *"L'uso delle TIC nei prodotti, servizi e processi sanitari accompagnato da cambiamenti di ordine organizzativo nei sistemi sanitari e nuove competenze. Il tutto è finalizzato a un miglioramento della salute dei cittadini, dell'efficienza e della produttività in ambito sanitario, nonché a un maggior valore economico e sociale della salute."*

In proposito, le autorità nazionali responsabili della Sanità in Rete hanno costituito volontariamente un Network con i seguenti obiettivi: - migliorare la salute dei cittadini divulgando anche all'estero, ove necessario, le informazioni mediante gli strumenti di assistenza sanitaria online; - accrescere la qualità e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria rendendo l'eHealth parte integrante delle politiche sanitarie e coordinando le strategie politiche, finanziarie e le tecnologie

dei paesi dell'UE; - rendere gli strumenti di assistenza sanitaria online più efficienti, più facili da usare e meglio accettati nella pratica quotidiana, coinvolgendo sia gli operatori sanitari che i pazienti nelle scelte strategiche, nella progettazione e nella creazione degli stessi.

Il Network, secondo l'art. 14 della Direttiva 2011/24/UE riguardante l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, deve promuovere la cooperazione tra i sistemi di eHealth europei e, prendendo in considerazione le leggi europee in materia di protezione dei dati personali, deve stilare delle linee guida per facilitare il trasferimento dei dati sanitari.

Nel 2012, la Commissione ha adottato il nuovo Action Plan 2012-2020 promuovendo una serie di misure ed esprimendo il proprio impegno a rimuovere gli ostacoli esistenti che si frappongono alla creazione di un sistema di eHealth maturo e integrato.

Informazioni di maggior dettaglio si rinvengono nello Studio *"Overview of the National laws on electronic health records in the Member States and their interaction with the provision of cross-boarder eHealth services"*, che analizza il grado di interazione tra le leggi nazionali degli Stati Membri in vista del futuro sviluppo dei servizi di eHealth transnazionali cui fa cenno la Direttiva.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/articoli/2015/05/cartelle-cliniche-elettroniche-il-quadro-europeo.html>

Responsabilità del medico

Nella nota di commento intitolata "Corte di Cassazione: l'ASL è responsabile per la condotta del medico?", a cura di Elsa, Maria Chiara Pane, si sottolinea che la Corte di Cassazione, con la sentenza, III Sez. Civile, del 27/03/2015, n. 6243, si è pronunciata sulla responsabilità dell'ASL nel caso in cui il medico con essa convenzionata abbia compiuto un errore. In proposito, il Tribunale aveva affermato che gli obblighi assunti dal Servizio sanitario ospedaliero nei confronti del paziente sono di tipo organizzativo e non quindi rispondenti alle previsioni dell'art. 1218 del Codice civile. Nel contempo il Tribunale aveva anche escluso la responsabilità da contatto sociale del sanitario nei confronti del paziente con il quale era legato da un rapporto autonomo, alla stregua del libero professionista.

La Corte di Cassazione, dopo aver riletto con accuratezza la L. n. 833/1978 in combinato con l'art. 32 della Costituzione, ha esaminato la nozione di assistenza medico-generica, non solo dal punto di vista ambulatoriale ma anche da quello domiciliare. Di conseguenza secondo quanto afferma detto Organo il cittadino, può esercitare una libera scelta solo ed esclusivamente in relazione al soggetto

indicato nei registri come medico convenzionato.

Il rapporto che unisce il medico con l'ASL è di lavoro parasubordinato, cioè "prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale". Pertanto il rapporto tra l'ASL ed il medico sarà sempre un rapporto di convenzionamento. Ne consegue che, in capo all'ASL, vi sia una obbligazione di prestare assistenza medico-generica, instaurando così un rapporto come previsto dall'art. 1173 del Codice Civile. Il medico partecipa all'obbligazione nella sola fase esecutiva, essendo, quindi responsabile insieme all'ASL.

A conclusione del giudizio la Suprema Corte ha stabilito che l'ASL è responsabile ex art. 1228 codice civile del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal SSN in base ai livelli stabiliti dalla legge.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/news/2015/corte-di-cassazione-lasl-responsabile-per-la-condotta-del-medico.html>

REGIONI

L.R. PUGLIA 10.4.2015 N. 18 "Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante"

Con la presente legge la Regione intende promuovere iniziative di sensibilizzazione a favore dell'integrazione sociale dei cittadini disabili, in particolare quelle finalizzate a rimuovere o superare gli ostacoli e fruire delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini.

Giornalmente grazie alle innovazioni tecnologiche, viene offerta la possibilità di accedere presso le stazioni di distribuzione di carburante ad alcuni servizi a prezzo ridotto, utilizzando il sistema "self-service", ciò consente un'opportunità di "risparmio economico".

Tale opportunità ha trovato larga diffusione, perchè provvede autonomamente ad effettuare il rifornimento, senza avvalersi dell'operatore addetto alla stazione. Queste operazioni possono rivelarsi di grande difficoltà per gli automobilisti disabili che presentano sensibili limitazioni dell'autonomia motoria, tali da rendere pressoché impossibile l'utilizzo, per parte loro, del percorso "self-service" e, a causa della loro situazione di handicap, non possono fruire delle condizioni e delle agevolazioni offerte alla generalità dei cittadini.

Obiettivo della presente legge è ridurre le difficoltà che limitano i cittadini disabili facilitando l'accesso ai servizi che le nuove tecnologie hanno reso disponibili, e viene pertanto riconosciuto agli automobilisti disabili il diritto di effettuare le operazioni "self-service" tramite il personale addetto, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

[regione.puglia.it/Lr 18](http://regione.puglia.it/Lr_18)